

Plenum del 22.07.2024

**Proposta urgente formulata ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 del D. Lgs. n. 545 del 1992 e dell'articolo 20, comma 6, del Regolamento interno.**

I sottoscritti Consiglieri premesso che:

il Consiglio in questi primi mesi di consiliatura ha in diverse occasioni affermato alcuni principi e indicazioni programmatiche.

Il primo principio – forse il più importante - è che la magistratura tributaria, per come delineata dalla legge 130 del 2022, è governata da un sistema e da un organo di autogoverno che si inseriscono a pieno titolo e con omogenee funzioni e prerogative nel sistema costituzionale ed ordinamentale a presidio dell'autonomia ed indipendenza delle magistrature e quindi al pari del C.S.M. e degli altri organi deputati al governo autonomo delle altre magistrature speciali.

Il secondo è che in questo sistema esiste un nucleo di norme e di principi costituzionali e di rango primario comune a tutti i sistemi di governo autonomo delle magistrature, nonché un metodo di azione omogeneo, comune e indefettibile che, informato al principio della leale collaborazione, ispira i rapporti con le altre istituzioni della Repubblica.

Questo perché appartiene al patrimonio comune che l'autogoverno delle magistrature costituisce il fondamento dell'esercizio autonomo e indipendente della giurisdizione, poiché presidia l'indipendenza interna ed esterna dei magistrati come singoli, dunque della magistratura nel suo complesso.

Questa funzione non può che essere svolta se non da un organo indipendente autonomo dagli altri poteri dello Stato, con attribuzioni stabilite per legge; essa quindi si fonda su norme che ne stabiliscono gli ambiti di esercizio ed i loro confini, per un'azione sempre informata al principio di leale collaborazione con gli altri poteri dello Stato.

Quindi, il governo autonomo delle magistrature è fatto di regole e funzioni tipiche e metodo istituzionale di leale collaborazione.

In sintesi, è il metodo democratico della decisione che si basa sull'ascolto, sul confronto e sulla discussione costruttivi; **rifuggendo da scorciatoie illusorie e prive di prospettive concrete.**

La legge 130 del 2022 ha attribuito al Consiglio di Presidenza il ruolo di motore principale della creazione della magistratura professionale tributaria e il compito di realizzare le regole secondarie di convivenza e di omogeneizzazione all'interno dell'unico ordinamento dei diversi statuti professionali dei giudici e dei magistrati tributari.

Questo ruolo ha richiesto innanzitutto un'opera di applicazione della normativa primaria e di previsione della normativa secondaria, attraverso vari passaggi: in materia di verifica dei poteri, in materia di formazione professionale, in materia di sviluppo informatico, in materia di status, in materia - per la prima volta - di concorsi esterni, ma anche di concorsi interni, in materia di studi e riforme, con l'emanazione o la messa in cantiere di fondamentali risoluzioni che regolano e regoleranno per tanti anni aspetti fondamentali dell'esercizio autonomo ed indipendente della giurisdizione tributaria.

Il Consiglio ha anche dato un impulso rilevante e significativo all'opera - da tutti ritenuta necessaria - di elaborazione delle modifiche ed integrazioni normative necessarie alla realizzazione piena della riforma di cui alla legge 130 del 2022. Riforma che ha bisogno di interventi normativi ulteriori, organici e omogenei, per essere definitivamente operativa ed efficace nella formazione della magistratura professionale tributaria **e non di iniziative disorganiche e dunque fallaci.**

**Questa opera è iniziata sin dall'insediamento del Consiglio.**

**Con due richieste di apertura pratica** coeve del 20 e del 21 novembre 2023, con le quali si è proposta l'apertura di una pratica avente ad oggetto la formulazione di una relazione annuale sullo stato della giustizia tributaria che indicava varie questioni aperte per la integrazione della riforma della legge 130. **Nello specifico sono state avanzate queste proposte:** -specificazione dell'ambito di

operatività della norma che richiama, ai fini dell'applicazione alla magistratura tributaria, la normativa in tema di Ordinamento giudiziario ordinario; -individuazione dei rimedi necessari ad eliminare le prevedibili gravi problematiche connesse al fallimento del meccanismo del transito nei ruoli della magistratura tributaria di appartenenti ad altre magistrature (23 transitati su 100 previsti), mediante la valutazione della riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 4 e segg., legge 130/22; -valutazione degli effetti nel periodo transitorio (prevedibilmente lungo) dell'assenza di una normativa ordinamentale specifica sui ruoli direttivi e semi direttivi in particolare della Corti di secondo grado; -necessità di alcuni opportuni chiarimenti relativi alla disciplina degli effetti economici del transito; -valutazione delle ricadute organizzative e funzionali dell'applicazione dell'art. 8, comma 1, legge 130/22, con previsione che la cessazione - a regime - dell'incarico dei giudici tributari delle Corti di Giustizia Tributaria al raggiungimento dei 70 anni di età decorra dal 1° settembre 2028. La disposizione dovrebbe prevedere di conseguenza che nel periodo transitorio, prorogato di venti mesi e non più 12 mesi, la graduale riduzione dell'abbassamento del limite massimo di età per i giudici tributari comporti la cessazione dell'incarico al compimento dei 74, 73, 72, 71 anni; -ricadute della normativa processuale recente emanata in sede di normazione delegata, sia sotto il profilo organizzativo e funzionale (si pensi solo alla impugnabilità in appello delle ordinanze cautelari e al deposito dei dispositivi), sia sotto il profilo dell'adeguamento della normativa in tema di retribuzione dei magistrati tributari in servizio; -l'opportunità di estendere la procedura di transito anche ai giudici tributari non appartenenti agli organi giudiziari già considerati dalla legge 130 del 2022.

**Nella seduta di Plenum del 28 novembre 2023**, dopo ampia discussione che ha riguardato tutti i punti necessari di riforma ed integrazione della legge 130 del 2022, è stata assunta una delibera che tra le altre cose prevedeva la richiesta, in aggiunta al concorso esterno, della **riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione per tutti i giudici tributari**.

A questa seduta ha fatto seguito, attraverso una **missiva a firma della Presidente Lussana**, un'interlocuzione con il viceministro Leo dove espressamente sono state formulate le seguenti proposte:

- necessità di prorogare di almeno un anno il cosiddetto “decalage” introdotto dalla legge 130 del 2022;
- riapertura dei termini anche in una pluralità di finestre temporali nei limiti numerici predeterminati per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 132 del 2022;
- valutazione di possibili modifiche normative atte a prevedere un ingresso agevolato degli attuali giudici tributari laici nella magistratura professionale;
- previsione dell'attribuzione di una percentuale del compenso variabile anche per i provvedimenti di natura cautelare adottati;
- aumento dell'importo dei compensi variabili fissati con il DM 24/03/2006 e rimasti invariati senza alcuna considerazione delle modifiche intervenute nel costo della vita nell'incremento dell'attività lavorativa dei giudici tributari
- meccanismi ordinamentali flessibili che, con riguardo esclusivo alla consiliatura in corso, consentano a tutti i consiglieri eletti di adempiere pienamente alle funzioni e gli impegni consiliari.

**Tali proposte sono state ribadite anche nella richiesta in data 27 febbraio 2024, a firma di molti Consiglieri, di fissazione di un Plenum alla presenza del Viceministro all'economia e del Ministro della Giustizia, nella quale espressamente sono stati indicati tra gli altri i seguenti interventi normativi:**

- concorso dedicato per il reclutamento dei giudici tributari presenti attualmente nel ruolo e non appartenenti alle magistrature professionali;
- necessità di una riapertura dei termini per l'opzione estesa a tutti i giudici tributari e anche ulteriormente finalizzata alla copertura dei posti direttivi nelle sedi con maggior carico e alla riforma della geografia giudiziaria;

- riconoscimento del corrispettivo economico variabile per la decisione delle istanze cautelari e delle sospensive.

**A tali iniziative è seguita la nota seduta del plenum del 16 aprile scorso** alla presenza del Viceministro Leo, nel corso della quale si è discusso delle questioni indicate nelle iniziative consiliari citate ed anche in particolare della richiesta di mutamento dell'attuale collocazione ordinamentale della magistratura tributaria presso il Mef e della necessità che sia prevista una diversa collocazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**A quel Plenum è seguita l'istituzione di tavoli comuni con il Mef per individuare le possibili soluzioni normative alle questioni già dal novembre 2023 sollevate da questo Consiglio.**

**Occorre anche nel Plenum odierno proseguire con il metodo realizzato sinora ed indirizzato correttamente nei canali del virtuoso rapporto di leale collaborazione con le altre Istituzioni.**

**Innanzitutto, usando la prudenza istituzionale e la leale collaborazione, al fine di evitare di assumere distoniche prese di posizioni formali rispetto ad iter legislativi in corso che riguardano Istituzioni, Ordinamenti e figure professionali non ricompresi nella nostra competenza e comunque caratterizzati da insuperabili differenze di collocazione, di funzioni e di inquadramento.**

**Il percorso di soluzione delle problematiche della realizzazione e miglioramento della legge 130 del 2022 passa solo attraverso interventi di sistema, omogenei e non estemporanei** e deve essere fondato sul principio di leale collaborazione tra questo Consiglio e il decisore politico. Principio che è e deve essere la nostra "stella polare".

E' quindi questa la strada che bisogna continuare a perseguire per evitare che le questioni suindicate si infrangano sugli scogli della singolarità dei voleri o delle iniziative, ma al contrario giungano efficacemente e rapidamente nel porto sicuro e definitivo della soluzione normativa.

**Per questi motivi si propone al Plenum la seguente delibera** ai sensi del comma 2, dell'art. 29 del D. Lgs. N. 545 del 1992;

#### **delibera**

**-prima ipotesi/a) di trasmettere la delibera alla Commissione Studi e Riforme per gli approfondimenti opportuni, anche attraverso audizioni,** delle proposte di modifica legislativa della legge 130 del 2022 contenute nelle proposte del 20 e del 21 novembre 2023 che si allegano; nella seduta di Plenum del 28 novembre 2023 (allegati verbale e delibera); nella missiva a firma della Presidente Lussana che si allega; nella seduta del Plenum del 16.4.2024 (allegati verbale e delibera), di seguito specificamente indicate;

**seconda ipotesi alternativa/b) di inviare al Ministro dell'Economia, affinché le trasmetta al Parlamento,** le proposte di modifica legislativa della legge 130 del 2022 contenute nelle proposte del 20 e del 21 novembre 2023 che si allegano; nella seduta di Plenum del 28 novembre 2023 (allegati verbale e delibera); nella missiva a firma della Presidente Lussana che si allega; nella seduta del Plenum del 16.4.2024 (allegati verbale e delibera),

**in particolare:**

- **mutamento** dell'attuale collocazione ordinamentale della magistratura tributaria presso il Mef, con previsione di una diversa collocazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- **estensione** della procedura di transito anche ai giudici tributari non appartenenti alle magistrature professionali, **con previsione** di un meccanismo di parziale "stabilizzazione" degli attuali giudici tributari laici nella magistratura professionale;
- **adeguamento** della normativa in tema di retribuzione dei magistrati tributari in servizio, con una disciplina degli effetti economici del transito per i magistrati tributari che anche elimini condizioni peggiorative rispetto ai trattamenti già goduti presso le magistrature di provenienza;

- **adeguamento** del compenso fisso e variabile dei giudici tributari fissato con il DM 24/03/2006 e rimasto invariato da anni senza alcuna considerazione delle modifiche intervenute nel costo della vita e dell'incremento dell'attività lavorativa dei giudici tributari, con previsione anche dell'attribuzione di una percentuale del compenso variabile anche per i provvedimenti di natura cautelare adottati e della previsione di un trattamento di fine servizio per i giudici tributari "laici";
- **specificazione** dell'ambito di operatività della norma che richiama, ai fini dell'applicazione alla magistratura tributaria, la normativa in tema di Ordinamento giudiziario ordinario;
- **individuazione** dei rimedi necessari ad eliminare le prevedibili gravi problematiche connesse al fallimento del meccanismo del transito nei ruoli della magistratura tributaria di appartenenti ad altre magistrature (23 transitati su 100 previsti), **mediante la valutazione della riapertura** dei termini per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 4 e segg., Legge 130/22, soprattutto con riferimento ai posti direttivi;
- **valutazione** degli effetti nel periodo transitorio (prevedibilmente lungo) dell'assenza di una normativa ordinamentale specifica sui ruoli direttivi e semi direttivi in particolare della Corti di secondo grado;
- **proroga ulteriore** del c.d. "decalage" introdotto dalla legge 130 del 2022, sino al compimento del 75° anno di età e **sino al completamento dell'organico della magistratura professionale;**
- **meccanismi** ordinamentali flessibili che, **con riguardo esclusivo alla consiliatura in corso**, consentano a tutti i consiglieri eletti di adempiere pienamente e in condizioni di parità alle funzioni e agli impegni consiliari.
- **modifica dell'art. 4-quinquies, del D. Lgs. N. 545 del 1992** nel seguente modo: "*con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i magistrati tributari o giudici tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio, le modalità di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali*";
- **innalzamento** all'età di 72 anni di quella della cessazione delle funzioni di giudice tributario (sino all'esaurimento del Ruolo) e di magistrato tributario.

c)-di inviare la presente delibera alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 18 luglio 2024.

**Lanfranco Tenaglia-Carlo Fucci-Tammara Maiello**




firmato anche per il cons. Fucci